



**Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona
60013 CORINALDO (ANCONA)**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 52 DEL
26.10.2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di Ottobre alle ore 18:00, presso l'Ufficio di Presidenza dell'Ente, sito in Corinaldo (AN) Via Borgo di Sopra n. 48, si è riunito il Consiglio di Amministrazione a seguito di regolare convocazione con l'intervento dei Signori Consiglieri in carica:

n°	Amministratore	Qualifica	Pres.	Ass.
01	Sig. Giuseppe Falcinelli	Presidente	X	
02	Sig.ra Myriam Fugaro	Consigliere	X	
03	Sig. Massimo Gradoni	Consigliere		X
04	Sig. Lorenzo Giovannelli	Consigliere	X	
05	Sig. Enrico Pierantognetti	Consigliere	X	

Assiste con funzione di verbalizzante il Segretario Dott.ssa Adriana Bittoni.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, la seduta è presieduta dal Presidente Giuseppe Falcinelli della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sul seguente

OGGETTO: Richiesta validità delle delibere n. 36, n. 37, n. 38 e n. 39 del precedente CDA del 19.05.2022., come da comunicazione del Presidente uscente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 477 del 18.10.2022 con la quale il precedente Presidente della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona, Sig. Federico Piersanti richiedeva all'attuale Consiglio di Amministrazione, una dichiarazione scritta che affermasse la decisione di mantenere valide i deliberati nn. 36, 37, 38 e 39 del 19 maggio u.s..

ACCERTATO che nella riunione del 28.07.2022 il Consiglio di Amministrazione di questo Ente al punto n. 1 dell'ordine del giorno della seduta indicava la discussione circa la *“Legittimità delle delibere del C.d.A. del 19.05.2022.*

DATO ATTO che per affrontare tali argomentazioni il Consiglio di Amministrazione si è avallato del supporto dei suoi professionisti esterni, precisamente del dott. Vittorio Poltronieri nella sua veste di Revisore dei Conti nonché dell'Avv. Gianluca Monterisi, che grazie alle loro competenze ed esperienze in materia sono stati di ottimo supporto nell'interpretare a livello giuridico-amministrativo le decisioni che verranno qui di seguito enunciate.

RICHIAMATA la nota del 25.07.2022, con la quale l'Ufficio Anagrafe del Comune di Corinaldo, evidenziava che, in data 13.05.2022 la lista "Voce Comune", di cui ne facevano parte, il Presidente Federico Piersanti e la consigliera Morena Maori, era stata depositata in Comune, mentre in data 14.05.2022 risulta il verbale di approvazione della Circondariale, pertanto, alla data sopra indicata i due membri del Consiglio di amministrazione era decaduti dalle rispettive cariche.

RICHIAMATE in toto, sia le argomentazioni giuridiche normative sia il parere legale, giunti in data 15.07.2022, così come manifestato dall'Avv. Gianluca Monterisi, in merito alla decadenza dei due membri del C.d.A vengono qui riportati integralmente: .

"Va premesso che la lacunosità dello statuto in ordine a tale fattispecie concreta non consente di fornire una soluzione giuridica inattaccabile, poiché la disciplina di tale fattispecie concreta deve essere ricavata in via meramente interpretativa ed analogica, e, pertanto, fisiologicamente opinabile ed incerta.

L'art. 9 dello Statuto, infatti, si limita ad individuare la situazione che integra la causa di decadenza, ed il successivo art. 10 ribadisce che la decadenza opera per "*sopravvenute condizioni d'incompatibilità*", cui la candidatura alle elezioni e, ovviamente ed a maggior ragione, l'assunzione di qualsiasi altra carica pubblica o politica, senza disciplinare in alcun modo gli effetti e la decorrenza di tale decadenza.

Ciò posto, appare utile, in primo luogo, richiamare la recente Cass. civ. 24214/2019 che ha statuito come: "*nelle associazioni non riconosciute, in mancanza di norme più dettagliate o una diversa volontà espressa dagli associati, è possibile fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili in materia di associazioni riconosciute o di società, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto ... Per le associazioni non riconosciute come per le società, quindi, in applicazione dell'art. 2385 c.c., salvo diversa volontà dell'ente fissata dallo statuto o espressa dall'assemblea degli associati, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica finché le persone che li incaricano non sono sostituite da altre, sulla base di una presunzione di conformità di una siffatta "perpetuatio" all'interesse ed alla volontà degli associati, in quanto volta a consentire il normale funzionamento della associazione. L'operatività degli organi delle associazioni non riconosciute in regime di prorogatio è già stata affermata da questa Corte in riferimento alla fase di scioglimento dell'associazione non riconosciuta (v. Cass. n. 5738 del 2009), ... Medesimo principio è stato affermato, in virtù delle analoghe esigenze di continuità gestionale, a proposito del condominio (Cass. n. 12120 del 2018; Cass. n. 15858 del 2002). Ne consegue che il soggetto cui sia conferito il potere di agire in giudizio a nome dell'ente associativo (nel caso di specie, il segretario generale) in mancanza di norma statutaria o delibera assembleare contraria o che regolamenti diversamente il trasferimento di poteri alla scadenza dell'incarico conferitogli, non decade automaticamente dall'incarico e non perde i poteri da esso discendenti allo scadere del periodo per il quale è stato nominato, ma al contrario rimane in carica fino alla sua sostituzione".*

La decadenza per motivi di incompatibilità (a cui può ricondursi quella derivante dalla candidatura alle elezioni) non è, però, completamente assimilabile a quella per scadenza del termine di nomina, poiché, in siffatto caso, diviene meno plausibile la presunzione che la "*prorogatio*" corrisponda alla volontà degli associati che, pur volendo ovviamente non pregiudicare il normale funzionamento dell'associazione, nel momento in cui stabiliscono una causa di decadenza anticipata esprimono, senza dubbio, la volontà che il decaduto non prosegua la sua attività, pur non essendo cessato il suo periodo di carica.

Siffatta fattispecie appare riconducibile a quella astratta di cui all'art. 2382 c.c. (richiamato, non a caso, dall'art. 10 dello Statuto), in cui ugualmente, però, il Legislatore non ha disciplinato nel dettaglio le conseguenze sull'operatività amministrativa del soggetto giuridico.

Come detto, quindi, la soluzione va ricercata in via meramente interpretativa dovendosi ricercare una soluzione di compromesso che contemperi adeguatamente l'esigenza sia di evitare la paralisi amministrativa

della Fondazione e la mancanza di un rappresentante legale della stessa, sia quella di evitare che soggetti privi delle condizioni per poter concorrere a formare la volontà dell'Ente o a rappresentarlo, proseguano in tali attività.

Una soluzione di equilibrio mi sembra possa rinvenirsi (ma è un'opinione personale) nell'applicazione analogica dell'art. 2385, 1° comma, c.c. in tema di rinuncia degli Amministratori (che è sempre una cessazione prima del termine della carica, ancorché volontaria e non automatica): l'effetto immediato della decadenza se rimane comunque in carica la maggioranza dei componenti del CdA che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si compone di cinque membri, ma non deve necessariamente ed inderogabilmente deliberare con la presenza di tutti e cinque, essendo indubbio che l'assenza di un componente non pregiudichi la validità della deliberazione.

Nel momento in cui si ipotizza, per le ragioni sopra esposte, che la decadenza di due consiglieri abbia avuto effetto immediato, le delibere assunte con la loro illegittima partecipazione ed il loro voto (in quanto non applicabile la *prorogatio*) sono meramente annullabili (con conseguente consolidamento dopo 90 giorni) e non nulle e, ad ogni buon conto, ai sensi dell'art. 2377 c.c. (applicabile analogicamente alle associazioni, vd. anche sentenza sopra citata), non sono annullabili per la mera partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, né per l'invalidità di singoli voti, salvo che il voto invalido sia stato determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta (c.d. "prova di resistenza").

Ricapitolando, quindi, le deliberazioni assunte con la presenza di tutti e tre i componenti non decaduti, e con il voto unanime degli stessi, sono – a mio giudizio – irregolari ma valide, mentre le altre sono meramente annullabili entro 90 giorni dalla deliberazione.

Non appare necessaria, quindi, alcuna convalida delle precedenti deliberazioni o una loro conferma nel merito tramite nuova deliberazione, risultando sufficiente (rispetto alle sole delibere annullabili) non impugnarle entro il termine, in modo che si consolidino, ferma restando la facoltà di confermarle e convalidarle in maniera espressa".

DATO ATTO che venivano richiamate e controllate, durante la seduta del 28 luglio 2022 una ad una tutte le delibere del 19.05.2022, verificando che l'argomento oggetto di deliberato, rientrasse nell'attività ordinaria oppure straordinaria dell'Ente ed accertando la presenza della maggioranza dei consiglieri votanti.

RICHIAMATO il deliberato n. 36 " Proroga del Contratto di manutenzione esterna della Casa di Riposo e R.P. per Anziani alla ditta Gresta S.r.l. in scadenza in 30.06.22"; Si dichiarava annullabile in quanto assunta a maggioranza di tre consiglieri votanti, di cui la consigliera Morena Maori decaduta dalla carica. L'argomento rientrava nell'attività ordinaria.

RICHIAMATO il deliberato n. 37 " Approvazione e contestuale liquidazione del compenso del restauratore per i lavori di messa in sicurezza di Villa Cesarini"; Si dichiarava annullabile in quanto assunta a maggioranza di quattro consiglieri votanti di cui due decaduti. L'argomento rientrava nell'attività ordinaria.

RICHIAMATO il deliberato n.38 " Istituzione del Fondo spese future"; Si dichiarava annullabile assunta a maggioranza di quattro consiglieri votanti di cui due decaduti. Nel merito dell'attività di rilevanza del fondo i consiglieri tutti non si esprimono.

RICHIAMATO il deliberato n. 39 "Approvazione del Bilancio d'esercizio 2021"; La delibera è valida perché tutti e cinque i consiglieri erano presenti e nonostante i due decaduti dalla carica la delibera ha comunque la maggioranza dei restanti tre consiglieri. Nel merito trattasi di attività ordinaria.

VERIFICATO che tre deliberati su quattro erano meramente annullabili entro il termine di 90 giorni ed uno solo deliberato risultava valido.

Con votazione favorevole espressa all'unanimità dei Consiglieri resa nei modi di legge

DELIBERA

01- DI PRENDERE ATTO della premessa che qui di seguito s'intende come integralmente riportata.

02- DI ACCOGLIERE il dispositivo normativo che enuncia la mera annullabilità delle delibere n. 36, n. 37 e n. 38 ed il loro conseguente consolidamento nel termine perentorio di 90 giorni.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gisueppe Falcinelli

I CONSIGLIERI

F.to Myriam Fugaro

F.to Massimo Gradoni

F.to Lorenzo Giovannelli

F.to Enrico Pierantognetti

IL SEGRETARIO

f.to Adriana Bittoni

Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo

Corinaldo, li 26.10.2022

Visto, IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
